AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N.11

ANDREA XXXXX / TIM SPA
(GU14/63420/2019)

Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 29/01/2020

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA l'istanza di ANDREA XXXXX del 02/01/2019 acquisita con protocollo n. 0000947 del 02/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. XXXXX con l'istanza di definizione depositata in data 02/01/2019 lamenta quanto di seguito riportato: "disservizi su indirizzo mail, cancellazione totale posta in arrivo dalla creazione della casella fino al 20.12.2017. In data 21.12.2017 l'odierno istante, effettuando l'accesso a xxxxxxxx@alice.it, ha constatato che le mail in arrivo sono state cancellate, nonostante il XXXXX non abbia modificato nessuna impostazione e nonostante lo stato di memoria della casella della memoria (61%) sia rimasta invariata. Dopo il reclamo inoltrato sempre il 21.12.2017 e la conversazione instaurata sulla pagina facebook ufficiale della Tim, in data 16.03.2018, sempre a mezzo conversazione fb, veniva comunicato al XXXXX che i tecnici informati dell'anomalia non sono tuttavia riusciti a ripristinare tutte le mail in arrivo senza addurre valide spiegazioni, anzi addebitando il guasto ad un mancato backup della casella (sic!!!) senza tener conto del fatto che analogo guasto ha interessato una significativa percentuale di clienti TIM. - Richieste: L'indirizzo mail interessato dall'anomalia è quello assegnato svariati anni fa e collegato ad un contratto Telecom per un'utenza fissa. Su detto indirizzo sono gravitate mail attinenti rapporti bancari, carriera universitaria, seminari OBBLIGATORI per i CFU con le relative slides riassuntive, la corrispondenza e la documentazione riguardante il Praticantato da Commercialista ed il Tirocinio presso l'Azienda Speciale Chieti Solidale. La vicenda sopra descritta ha causato notevole ed ingiusto pregiudizio al XXXXX nello svolgimento normale della sua attività professionale e nella normale gestione dei rapporti ai quali era stata data la mail come riferimento. Il guasto tecnico ha comportato a carico del XXXXX spiacevoli contestazioni disciplinari da parte del proprio dominus e dei datori di lavoro aventi ad oggetto lo smarrimento e/o il tardivo invio della documentazione. Si chiede pertanto idoneo e proporzionato indennizzo che tenga conto dei disagi tutti patiti ingiustamente dall'odierno istante. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: i. Indennizzo per il disservizio patito di € 5.000,00; Allega: Verbale di mancato accordo del 23/10/2018; Elenco rapporti personali nei quali ha comunicato la propria e-mail; Contestazione disciplinare datore di lavoro per mancata risposta ad una e-mail; Elenco rapporti professionali; screen shots di messaggi della chat della pagina FB di Tim, relativi alla problematica di sparizione della posta elettronica; Segnalazioni trasmesse a Telecom; Reclamo trasmesso via pec in data 21/12/2017. Deposita inoltre la memoria di replica entro i termini previsti dalla nota di avvio del procedimento deducendo in particolare quanto di seguito. Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'istanza posta dall'operatore in ordine all'oggetto della controversia non rientrante nella competenza del Corecom adito in quanto trattasi di un servizio di posta elettronica, sganciato dalle compagnie telefoniche e fornito al cliente in un regime di gratuità, precisa che il combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 5 comma 2 del Regolamento Indennizzi, prevede espressamente la possibilità di indennizzare l'utente fino ad un massimo di euro 100,00 per l'indebita sospensione/cessazione di un servizio accessorio.

2. La posizione dell'operatore

In via preliminare eccepisce l'inammissibilità della presente istanza per incompetenza materiale dell'organo adito, giusto quanto previsto dall'art. 2 della

delibera AGCOM n. 203/18/CONS, applicabile in caso di "mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi". Come rilevato dall'Ag.com, il servizio telefonico e quello di accesso alla posta elettronica non sono servizi necessariamente collegati tra loro, potendo anche un operatore non telefonico offrire la disponibilità di un account di posta elettronica (v., ad es., Google) ed essendo tale servizio fornito, come nel caso di specie, in regime di gratuità alla clientela finale. La prestazione del servizio di accesso alla posta elettronica quindi, inclusa la disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica, non rientra nel perimetro delle competenze dell'Agcom. Ferma restando l'eccezione sopra svolta, si solleva altresì, in via preliminare ma subordinata, l'eccezione di inammissibilità della richiesta così come spiegata da parte istante, attesa la natura risarcitoria della medesima che – quantificata in € 5.000 – è in ogni caso inammissibile giusto quanto previsto dell'art. 20 co. 4 e 5 della Delibera AGCOM 203/18/CONS ("L'Organo Collegiale…con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno). Ad ogni buon conto, come da giurisprudenza costante sia di codesto Corecom che dell'Ag.com, ogni richiesta esorbitante – quale quella oggetto di scrutinio in questa sede - deve essere ricondotta nell'alveo degli indennizzi previsti dalle Carte dei Servizi e/o dalle Condizioni generali di contratto dell'operatore convenuto (v. sul punto, Corecom Emilia-Romagna Determinazione n. 1/11 e altre conformi: "Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/11/CONS, le richieste che possono essere esaminate dall'Autorità sono ope legis limitate, in fatto di indennizzi, a quanto previsto dal contratto, dalle carte dei servizi nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Il principio di tutela del contraente più debole deve pertanto condurre alla rettifica delle istanze inesatte, con la conseguenza che le domande di risarcimento danni devono essere qualificate come domande di indennizzo contrattuale."). Pertanto, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni svolte non dovessero essere accolte, TIM ritiene esclusivamente possibile, ove dovessero ricorrerne i presupposti, indennizzare l'istante ai sensi della legislazione di settore vigente, respingendo ogni richiesta pecuniaria generica, non provata e, ad ogni buon conto, di importo eccessivo. Si osserva nel merito che le avverse deduzioni e richieste sono infondate. Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico. Il Sig. XXXXX asserisce di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda. In primo luogo, è opportuno precisare che, al momento dell'attivazione della casella di posta elettronica, il cliente è tenuto ad "accettare" le

Condizioni Generali di Utilizzo Del Servizio Tim Mail. Ebbene, con riferimento all'odierna contestazione, si cita la clausola di esenzione di responsabilità di cui all'art. 8.3, secondo cui: "…TIM non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per la mancata disponibilità del Servizio indotta da un'interruzione, parziale o totale, del servizio fornito da altro Internet Provider" (Doc. 1). Nelle succitate condizioni è inoltre espressamente previsto che: "Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che TIM si riserva la facoltà di limitare le funzionalità dell'account del Cliente, dandone preventiva comunicazione: • dopo un periodo di inattività, ovvero in assenza di accessi al servizio di posta elettronica, di 180 giorni consecutivi se il Servizio risulta associato ad un contratto per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda larga in tecnologia ADSL o fibra ottica di TIM in corso di validità e di titolarità del Cliente e/o se il Servizio risulta associato ad un contratto di abbonamento ai servizi TIM e/o di una carta ricaricabile TIM in corso di validità e di titolarità del Cliente; • dopo un periodo di inattività di 90 giorni consecutivi negli altri casi. In tali casi, TIM si riserva, tra l'altro, in qualsiasi momento: a) di svuotare e ridimensionare la quota della casella e-mail, cioè di cancellare automaticamente tutti i messaggi di posta elettronica e tutti i contatti presenti in rubrica, giacenti sui server TIM, senza possibilità di essere recuperati; b) contestualmente, di ridurre la dimensione della relativa casella e-mail. Conseguentemente non sarà possibile ricevere nuovi messaggi di posta elettronica", sicchè è da imputarsi all'imperizia e/o scarsa diligenza del singolo utente l'impossibilità di fruire appieno del servizio di posta elettronica. È dunque evidente come la condotta di TIM sia stata diligente e rispettosa di tutti gli obblighi contrattualmente previsti e nessun indennizzo sembra quindi spettante a titolo di mancata fruizione del servizio de quo. A fortiori perchè, a parere della scrivente difesa, l'ipotesi in questione non è ricompresa nell'ambito oggettivo della delibera 203/18/CONS. Di conseguenza, non solo l'adito Corecom è incompetente ma, anche laddove volesse pronunciarsi sul caso in esame, non potrebbe liquidare alcunchè non essendo la fattispecie indennizzabile ai sensi della delibera 347/18/CONS, perché non è ricompresa nel numerus clausus dei casi ivi elencati, né tantomeno appare possibile assimilarla ad alcuno di essi, in applicazione del principio di analogia. Il Sig. XXXXX è stato inoltre adeguatamente assistito – come per sua stessa ammissione – dal settore tecnico di TIM, che non si è mai sottratta all'interlocuzione e ha, da ultimo, eseguito la re-indicizzazione della mailbox e del relativo profilo utente, come confermato tramite lettera datata 24.1.2018 (Doc. 2). Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, si richiede all'adito Corecom di rigettare l'avversa istanza perché, nel merito, infondata in fatto e in diritto. Deposita: Condizioni Generali Di Utilizzo Del Servizio "Tim Mail"; Lettera di risposta inviata da TIM in data 24.1.2018.

3. Motivazione della decisione

Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'istanza posta dall'operatore in ordine alla natura risarcitoria della richiesta in essa contenuta, si esprimono le seguenti considerazioni. E' orientamento ormai unanime dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazione e dei Corecom che "Se nell'istanza è formulata esclusivamente una

richiesta di risarcimento danni, in applicazione del criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen jiuris indicato dalla parte" (cfr. delibera Agcom n. 529/09/CONS; Corecom Emilia-Romagna, delibera n. 8/2011). Pertanto, sebbene in linea teorica non sia possibile richiedere il risarcimento dei danni, poiché l'Autorità non ha il potere di accettarli e perché l'oggetto della pronuncia riguarda esclusivamente la liquidazione d'indennizzi o il rimborso/storno di somme non dovute, se nell'istanza è formulata esclusivamente una richiesta di risarcimento danni, come nel caso in esame, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo. Sotto questo profilo, quindi, non viene accolta l'eccezione di inammissibilità formulata da Telecom. Ciò premesso, si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi e/ rimborsi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno. E', dunque, esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Relativamente alla ulteriore eccezione sollevata dall'operatore convenuto in ordine alla inammissibilità dell'istanza per incompetenza materiale dell'organo adito ai sensi dell'art. 2 della Delibera Agcom n° 203/18/CONS si esprimono le seguenti considerazioni. Al fine di dirimere la questione appare utile riportare le definizioni di "servizio di comunicazione elettronica" e "servizi accessori" contemplate nell'art. 1, rispettivamente alla lett. l) ed m) del Regolamento Indennizzi di cui alla Delibera Agcom 73/11/2001, come successivamente modificato dalla Delibera Agcom 347/18/CONS:" l) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, a esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; m) "servizi accessori", i servizi di comunicazione elettronica aggiuntivi rispetto a quelli di accesso alla rete di comunicazione;". Sul punto appare opportuno richiamare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione del 13 giugno 2019, relativa ad una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37, e

rettifica in GU 2013, L 241, pag. 8). In tale pronunciamento la Corte precisa che le diverse direttive che compongono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, in particolare la direttiva quadro e la direttiva 2002/77, stabiliscono in tal modo una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale, cosicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C-518/11, EU:C:2013:709, punto 41, e del 30 aprile 2014, UPC DTH, C-475/12, EU:C:2014:285, punto 36). Ha altresì precisato che per rientrare nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», un servizio dovrebbe comprendere la trasmissione di segnali, fermo restando che la circostanza che la trasmissione del segnale avvenga attraverso un'infrastruttura non appartenente al prestatario di servizi è irrilevante ai fini della qualificazione della natura del servizio, dato che ciò che rileva a tal riguardo è solo il fatto che detto prestatario sia responsabile nei confronti degli utenti finali della trasmissione del segnale che garantisce a questi ultimi la fornitura del servizio a cui sono abbonati (sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH, C-475/12, EU:C:2014:285, punto 43). Sulla base di tali considerazioni la Corte chiarisce che l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google LLC, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie deve quindi essere chiarito se il servizio di posta elettronica fornito da Telecom all'istante sia connesso o meno alla fornitura da parte dello stesso operatore del servizio di accesso ad internet. Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'istante ha dichiarato che l'indirizzo e-mail gli è stato assegnato svariati anni fa ed è collegato ad un contratto con Telecom per un'utenza fissa. Tale dichiarazione risulta essere confermata dalla nota di risposta del 24/01/2018, prodotta da Telecom, dalla quale si evince infatti che all'istante è concesso accedere ai portali di assistenza riservata ai clienti residenziali attraverso l'accesso all'area clienti di MY TIM FISSO ed al Servizio clienti 187. Da quanto dedotto risulta acclarato che il servizio di posta elettronica oggetto del presente procedimento rientra nella locuzione di cui alle lett. m) del citato Regolamento Indennizzi sopra richiamato, essendo un servizio accessorio connesso ad un servizio di comunicazione elettronica, pertanto l'eccezione posta dal gestore convenuto sul punto non può che essere rigettata. Entrando nel merito della questione relativa al malfunzionamento del servizio di posta elettronica e, quindi alla richiesta di indennizzo per il disservizio patito, va preliminarmente rammentato che in materia di adempimento di obbligazioni vige il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11

novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. In tema di disservizi indennizzabili la normativa di settore, e in particolare la delibera 69/11/CIR nonché unanime orientamento dell'Autorità in materia, ha ritenuto che "Non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore …..qualora l'utente non provi di avere inoltrato, prima di rivolgersi all'Autorità, un reclamo all'operatore. Infatti, in assenza di reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e non può, quindi provvedere alla sua risoluzione" (per tutte valgano le delibere AGCOM n. 100/12/CIR, 127/12CIR, 130/12/CIR, 82/12/CIR, 38/12/CIR, 69/10/CIR). Nel caso di specie risulta acclarato che l'istante a seguito del malfunzionamento registrato sul proprio account di posta elettronica abbia prontamente segnalato a Telecom tale disservizio come si evince dalla documentazione prodotta. Non risulta invece provato da Telecom che il disservizio sia stato prodotto da causa ad essa non imputabile. Da quanto sopra deriva che l'operatore deve essere ritenuto responsabile del disservizio occorso sull'account di posta elettronica del Sig. XXXXX in data 20/12/2017 che ha prodotto la perdita di tutte le e-mail in esso transitate fino a tale data, non avendo in nessun modo dato dimostrazione dell'impossibilità tecnica di ripristino della funzionalità del servizio in parola per causa ad esso non imputabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del C. C.. Ne consegue che l'istante ha diritto di vedersi riconosciuto l'indennizzo per malfunzionamento del servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, commi 3 e 4 e dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Indennizzi, atteso che il servizio di posta elettronica è, come già detto, un servizio accessorio, per l'importo complessivo di euro 100,00. Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00), tenuto conto in particolare della materia del contendere, del comportamento complessivamente tenuto dalle parti; UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. Il Corecom Abruzzo accoglie l'istanza presentata dal Sig. Andrea XXXXX, nei confronti dell'operatore Telecom nei termini sopra evidenziati; 2. La società Telecom Italia s.p.a. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, il seguente importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione: • Euro 100,00 (cento/00) a titolo di indennizzo per malfunzionamento del servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, commi 3 e 4 e dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Indennizzi di cui all'Allegato A) della delibera Agcom n° 73/11/CONS, modificata dalla successiva delibera 347/18/CONS, per le ragioni sopra evidenziate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila, lì 29/01/2020

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.